



COMUNE DI ROLETTO

PROVINCIA DI TORINO

## ***REGOLAMENTO EDILIZIO***

*novembre 2003*  
*modificato a luglio 2005*  
*modificato a febbraio 2011*  
*modificato a settembre 2014*

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1**        Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
- Art. 2**        *(Abrogato con Delibera di Consiglio comunale n.23 del 04.09.2014)*
- Art. 3**        *(Abrogato con Delibera di Consiglio comunale n.23 del 04.09.2014)*
- Art. 4**        *(Abrogato con Delibera di Consiglio comunale n.23 del 04.09.2014)*

### **TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI**

- Art. 5**        Certificato urbanistico (C.U.)
- Art. 6**        Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
- Art. 7**        Domanda di permesso di costruire e progetto municipale
- Art. 8**        Rilascio del permesso di costruire
- Art. 9**        Diniego di permesso di costruire
- Art. 10**       Comunicazione dell'inizio dei lavori
- Art. 11**       Voltura di permesso di costruire
- Art. 12**       Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità
- Art. 12 Bis**   Denuncia di inizio attività

### **TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI**

- Art. 13**       Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
- Art. 14**       Altezza della costruzione (H)
- Art. 15**       Numero dei piani della costruzione (Np)

- Art. 16** Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)
- Art. 17** Superficie coperta della costruzione (Sc)
- Art. 18** Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
- Art. 19** Superficie utile netta della costruzione (Sun)
- Art. 19 Bis** Superficie utile abitabile (Sua)
- Art. 20** Volume della costruzione (V)
- Art. 21** Superficie fondiaria (Sf)
- Art. 22** Superficie territoriale (St)
- Art. 23** Rapporto di copertura (Rc)
- Art. 24** Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
- Art. 25** Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
- Art. 26** Indice di densità edilizia fondiaria (If)
- Art. 27** Indice di densità edilizia territoriale (It)
- Art. 27 Bis** Disposizione transitoria

#### **TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI**

- Art. 28** Salubrità del terreno e della costruzione
- Art. 29** Allineamenti
- Art. 30** Salvaguardia e formazione del verde
- Art. 31** Requisiti delle costruzioni
- Art. 32** Inserimento ambientale delle costruzioni
- Art. 33** Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
- Art. 34** Interventi urgenti
- Art. 35** Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

#### **TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

- Art. 36** Altezza interna dei locali abitativi
- Art. 37** Antenne
- Art. 38** Chioschi e mezzi pubblicitari

- Art. 39** Coperture, canali di gronda e pluviali
- Art. 40** Cortili e cavedi
- Art. 41** Intercapedini e griglie di aerazione
- Art. 42** Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
- Art. 43** Muri di sostegno
- Art. 44** Numeri civici
- Art. 45** Parapetti e ringhiere
- Art. 46** Passaggi pedonali e marciapiedi
- Art. 47** Passi carrabili
- Art. 48** Piste ciclabili
- Art. 49** Portici e "pilotis"
- Art. 50** Prefabbricati
- Art. 51** Rampe
- Art. 52** Recinzioni e cancelli
- Art. 53** Serramenti
- Art. 54** Servitù pubbliche
- Art. 55** Soppalchi
- Art. 56** Sporgenze fisse e mobili
- Art. 57** Strade private
- Art. 58** Terrazzi

## **TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE**

- Art. 59** Prescrizioni generali
- Art. 60** Richiesta e consegna di punti fissi
- Art. 61** Disciplina del cantiere
- Art. 62** Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
- Art. 63** Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
- Art. 64** Scavi e demolizioni
- Art. 65** Rinvenimenti

**Art. 66** Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

## **TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI**

**Art. 67** Vigilanza e coercizione

**Art. 68** Violazione del regolamento e sanzioni

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 69** Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

**Art. 70** Deroghe

**Art. 71** Modelli allegati

## **MODELLI ALLEGATI**

- Certificato Urbanistico (C.U.)
- Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
- Domanda di permesso di costruire
- Permesso di costruire
- Comunicazione di Inizio dei Lavori
- Comunicazione di Ultimazione dei Lavori
- Richiesta certificato di agibilità
- Denuncia di Inizio Attività
- Relazione tecnica illustrativa ed asseverazione dal allegate alla Denuncia di Inizio Attività

## **APPENDICE ALL'ART. 31**

1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.
2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

## **ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1    Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)**

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), e dall'art. 2, comma 4 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 s.m.i., disciplina:
  - a) *(Abrogato con Delibera di Consiglio comunale n.23 del 04.09.2014)*
  - b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
  - c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
  - d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
  - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
  - f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
  - g) la vigilanza e le sanzioni.
2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

**Art. 2**    *(Abrogato con Delibera di Consiglio comunale n.23 del 04.09.2014)*

**Art. 3**    *(Abrogato con Delibera di Consiglio comunale n.23 del 04.09.2014)*

**Art. 4**    *(Abrogato con Delibera di Consiglio comunale n.23 del 04.09.2014)*

## TITOLO II

### ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

#### **Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)**

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dal Responsabile del Servizio entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
  - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
  - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
  - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
  - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
  - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

#### **Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)**

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il C.D.U. è rilasciato dal Responsabile del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
  - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
  - c) le modalità d'intervento consentite;
  - d) la capacità edificatoria consentita;
  - e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. Ai sensi del comma 2, cfr.: art. 18, L. 28 febbraio 1988, n. 47, commi 3 e 4; in caso di mancato rilascio nel termine, il C.d.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente.

5. Ai sensi del comma 3 si rammenta, che la dichiarazione che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, è resa dall'alienante o da un condividente, in sede di formazione dell'atto al quale il certificato va allegato (comma 3; articolo n. 18, L. 28.02.1954, n. 47).

## **Art. 7 Richiesta di permesso di costruire e progetto municipale**

1. Il proprietario o chi abbia titolo, debitamente comprovato, , richiede al Responsabile del Servizio il permesso di costruire per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta del permesso di costruire è composta dei seguenti atti:
  - a) **domanda, in bollo, contenente:**
    - 1) generalità complete del richiedente e numero di telefono;
    - 2) numero di codice fiscale del richiedente o numero di partita Iva nel caso si tratti di Società;
    - 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
    - 4) indicazione specifica del tipo di intervento richiesto;
    - 5) generalità complete del progettista e numero di telefono;
    - 6) numero di codice fiscale del progettista o numero di partita IVA nel caso si tratti di Società;
  - b) **Titolo di proprietà:** copia rogito, dichiarazione notarile, dichiarazione sostitutiva atto notorio, autocertificazione.
  - c) **Autocertificazione**, resa dal progettista, attestante conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.
  - d) **Dichiarazione del tecnico progettista** relativa alla legge 13/89 per il superamento delle barriere architettoniche;
  - e) **Relazione tecnica dettagliata** redatta dal progettista riportante le caratteristiche dell'intervento e la conformità dello stesso alla normativa ed ai vincoli vigenti;
  - f) **Documentazione fotografica;**  
Scheda per il conteggio del contributo relativo al costo di costruzione;
  - g) **Scheda statistica**, ove richiesta;
  - h) **Domanda di autorizzazione allo scarico** qualora non recapiti in pubblica fognatura;
  - i) **Progetto in triplice copia**, riportante:
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
4. Il progetto municipale è formato, secondo indicazione del Responsabile del Servizio, da tutti o parte dei seguenti atti, secondo il tipo di intervento richiesto:
  - a) estratto della mappa catastale;
  - b) estratti degli elaborati del P.R.G.C. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
  - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e



planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;

- d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
  - e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
  - f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
  - g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
  - h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
    - 1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al tetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
    - 2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
    - 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
    - 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
    - 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
7. La richiesta di variante al permesso di costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

## **Art. 8 Rilascio del permesso di costruire**

- 1. Il del permesso di costruire è rilasciato dal Responsabile del Servizio ed è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
- 2. Il permesso di costruire è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni, ed è annotato nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.

**3. Il permesso di costruire deve contenere:**

- a) il riferimento alla domanda, la data di presentazione, i numeri di protocollo e del registro pubblico dei permessi di costruire, le generalità e codice fiscale del richiedente;
- b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; l'elaborato verrà vistato dal Responsabile del Servizio ed allegato al permesso di costruire, del quale costituisce parte integrante;
- c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
- d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
- e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
- f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
- g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
- h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
- i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
- j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
- k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- p) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;
- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

**Art. 9 Diniego di permesso di costruire**

- 1. Il diniego del permesso di costruire è assunto dal Responsabile del Servizio.
- 2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire.
- 3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

## **Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori**

1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare, con atto scritto al Responsabile del Servizio, la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
  - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
  - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione dei lavori.
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Responsabile del Servizio, a cura del titolare del permesso di costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Responsabile del Servizio può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Responsabile del Servizio inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

## **Art. 11 Voltura di permesso di costruire**

1. Il trasferimento del permesso di costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto al Responsabile del Servizio contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al permesso di costruire.
3. La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

## **Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità**

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve comunicare, al Responsabile del Servizio con atto scritto, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
1. Contestualmente o entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, il proprietario richiede, se dovuto, il certificato di agibilità, secondo le modalità di cui agli art. 24 e 25 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, s.m.i.
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

## **Art. 12 Bis Denuncia di inizio attività**

1. Per le modalità di presentazione e per i tipi di intervento relativi alla denuncia di inizio attività si applicano le norme di cui agli articoli 23 e 23 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i.
2. La denuncia di inizio attività è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento.

## **TITOLO III**

### **PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI**

#### **Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)**

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici. (sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianto tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori.)
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

## **Art. 14 Altezza della costruzione (H)**

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.
2. L'altezza di particolari tipi di costruzioni quali serbatoi d'acqua, silos, antenne, tralicci, altane, ecc., è misurata in metri (m.) a partire dalla base del manufatto fino al punto più alto dello stesso.

## **Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)**

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,00 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spicco perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

## **Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)**

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
  - a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
  - b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
  - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada."

## **Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)**

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

### **Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)**

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
  - a) ai "bow window" ed alle verande;
  - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

- c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, torrioni delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
- d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
- e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
- f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
- g) ai cavedi.

### **Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)**

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

### **Art. 19 Bis Superficie utile abitabile (Sua)**

1. La superficie utile abitabile, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], è la somma delle superfici utili nette dei vani di abitazione di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile compreso, al netto delle superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali sono dedotte; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

## **Art. 20 Volume della costruzione (V)**

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m<sup>3</sup>], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

## **Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)**

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

## **Art. 22 Superficie territoriale (St)**

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m<sup>2</sup>], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1 L.R. 23 marzo 1995, n. 43).

## **Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)**

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ( $Rc = Sc/Sf$ ): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

## **ART. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)**

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ( $Uf = Sul/Sf$ ): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m<sup>2</sup>]/[m<sup>2</sup>].

## **Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)**

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ( $Ut = Sul/St$ ): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m<sup>2</sup>]/[m<sup>2</sup>].

## **Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)**

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ( $If = V/Sf$ ): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria  $[m^3]/[m^2]$ .

## **Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)**

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ( $It = V/St$ ): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale  $[m^3]/[m^2]$ .

## **Art. 27 Bis Disposizione transitoria**

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 Bis, 22, 23, 24, 25, 26, 27, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale Comunale.

# **TITOLO IV**

## **INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI**

### **Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione**

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni



tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico a cui è allacciato.
9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

### **Art. 29 Allineamenti**

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata, salvo quanto rappresentato nelle tavole di piano regolatore.

### **Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde**

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. Il Responsabile del Servizio, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. Il Responsabile del Servizio, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
7. Il P.R.G.C. prescrive la quantità di aree verdi richiesta in rapporto alla superficie scoperta del lotto.

### **Art. 31 Requisiti delle costruzioni**

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di

installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
  - a) resistenza meccanica e stabilità;
  - b) sicurezza in caso di incendio;
  - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
  - d) sicurezza nell'impiego;
  - e) protezione contro il rumore;
  - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
  - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Si fa specifico riferimento all'appendice dell'articolo 31, pubblica sul B.U.R. del 1° settembre 1999, ove sono riportati l'elenco delle principali specificazioni di ogni esigenza e l'elenco delle principali leggi di settore alle quali fare riferimento per l'individuazione dei requisiti tecnici e prestazionali.
4. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Ufficio Tecnico del Comune gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
5. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Responsabile del Servizio, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

### **Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni**

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari; la sistemazione artificiale del terreno ottenuta mediante la realizzazione di sbancamento di rilevati deve essere prevista in modo tale da inserirsi armonicamente nel contesto urbano o ambientale ed in modo tale da non modificare la quota del terreno sistemato prima dell'intervento edilizio di una quota superiore a 1,20 m. .
3. Il Responsabile del Servizio, in sede di rilascio degli atti del permesso di costruire, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. Il Responsabile del Servizio può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

### **Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private**

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura d'edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, il Responsabile del Servizio ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, il Responsabile del Servizio può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

### **Art. 34 Interventi urgenti**

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Ufficio Tecnico del Comune nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

## **Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione**

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Responsabile del Servizio, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere all'Ufficio competente del Comune la specifica autorizzazione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti (comma 3 del testo del "Nuovo Codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. L'autorizzazione di cui sopra contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

## **TITOLO V**

### **PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

#### **Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi**

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave" salvo quanto stabilito dal successivo comma 2,
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale, (inteso come la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nella quali risulta conveniente scomporre il locale

- al fine di effettuare i conteggi) per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 1,00 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
  4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
    - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
      - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
      - 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
      - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
    - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
      - 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
      - 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
  5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
  6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

## **Art. 37 Antenne**

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, il cui permesso di costruire sia stato rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione o la rilocalizzazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

### **Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari**

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Responsabile del Servizio, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 495 s.m.i.).
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i.; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti .
4. Il rilascio del permesso di costruire per l'installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20, (in caso di manufatto di superficie superiore a mq. 1 la domanda deve essere corredata anche da una relazione redatta da un professionista abilitato per certificare la sicurezza dei mezzi pubblicitari).
5. Il rilascio del permesso di costruire per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta (si ricorda in particolare il Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 08.10.1977, n. 352", con le esclusioni della L.R. 20/89 e s.m.i. di protezione delle bellezze naturali).
6. I provvedimenti di cui al comma 4 possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
8. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
9. In tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari a ridosso di ospedali, chiese, cimiteri e sulle loro mura di cinta.
10. E' comunque sempre vietata l'installazione di manifesti o adesivi di qualunque dimensione effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri e sulle attrezzature di arredo urbano.
11. Le targhe indicanti arti, mestieri, professioni e le insegne dei negozi devono essere collocate ordinatamente ed esteticamente in luogo idoneo, senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio; in linea di massima le insegne poste al di sopra di porte, finestre o vetrine devono avere la larghezza massima pari alla

dimensione dell'apertura sottostante.

### **Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali**

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nei canali di scarico; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 1,20 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento ai canali di scolo.
7. Il P.R.G.C. deve individuare specifiche aree ed anche tipologie di edifici per le quali, ove le caratteristiche del suolo consentano forme di dispersione controllata, sono preferibili sistemi alternativi e smaltimento delle acque meteoriche (es. catena e drenaggio).
8. Il P.R.G.C. deve prescrivere l'impiego di specifici materiali ed indicare le tipologie delle coperture ammesse per zone e/o edifici del proprio territorio specificamente individuati dagli strumenti urbanistici, al fine di conseguire il miglior inserimento ambientale.
9. Il P.R.G.C. deve fissare parametri concernenti le pendenze delle coperture ed ogni altro requisito dimensionale per esso richiesto.

### **Art. 40 Cortili e cavedi**

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.

3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
  - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m<sup>2</sup>;
  - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m<sup>2</sup>;
  - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m<sup>2</sup>.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

#### **Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione**

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

#### **Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni**

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.



3. Gli imbrocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione non inferiore a 15 gradi, tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

### **Art. 43 Muri di sostegno**

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 0,50 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, possono essere realizzati con qualsiasi materiale purchè i muri continui in cemento o in blocchi prefabbricati siano rivestiti in pietra. E' vietato l'uso dell'opus incertum. Il Responsabile del Servizio valuta caso per caso che il manufatto si inserisca convenientemente nell'ambiente urbano o naturale, rispettandone le caratteristiche peculiari.
5. Per i muri di sostegno isolati, il Responsabile del Servizio può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. il Responsabile del Servizio può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
7. I muri di sostegno e le recinzioni da realizzarsi in fregio a strade pubbliche o di uso pubblico dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Nuovo Codice della strada" Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

#### **Art. 44 Numeri civici**

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.
6. Il Comune assegna i nuovi numeri civici e provvede alla denominazione delle nuove strade.

#### **Art. 45 Parapetti e ringhiere**

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
  - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,50 m;
  - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
  - c) non essere scalabili;
  - d) non presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere è ammesso l'uso di ferro e legno; per la realizzazione di parapetti è ammesso l'uso di muratura, ferro, legno, pietra, materiali prefabbricati, cemento, purchè i parapetti continui in blocchi prefabbricati ed in cemento siano rivestiti in pietra. E' vietato l'uso dell'opus incertum. L'uso del vetro non è ammesso, se non come elemento decorativo.

#### **Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi**

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 s.m.i. legge 09.01.1989, n. 13)
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dall'Ufficio tecnico del Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m., dislivello non superiore a 0,15 m. e pendenza massima non superiore all'8%

(D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 s.m.i. legge 09.01.1989, n. 13) ).

5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12% (D.M. 14 giugno 1989, n. 236 s.m.i.).
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il Responsabile del Servizio dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione. (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i.)

#### **Art. 47 Passi carrabili**

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazio. (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i.)  
.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 4,00 m. e superiore a 6,00 m., la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 20,00 m, la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m. E' ammessa la costruzione di passi carrabili in aderenza,
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili,verranno richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

## **Art. 48 Piste ciclabili**

1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili secondo le prescrizioni e le indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85 - 19500.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della L.R. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

## **Art. 49 Portici e "pilotis"**

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,50 m. di larghezza e 3,00 m. di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. Gli spazi pubblici nei quali è prescritta la formazione di portici o di "pilotis" sono individuati negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti nel Comune.
6. Le superfici aeroilluminanti dei locali porticati, per compensare l'ombra proiettata dal portico sulla superficie finestrata, devono essere maggiorate del 10% per ogni metro di larghezza del portico eccedente i 2 m.

## **Art. 50 Prefabbricati**

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

## **Art. 51 Rampe**

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 18%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
  - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
  - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.

4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
  - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. (D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 s.m.i.).
7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

## **Art. 52 Recinzioni e cancelli**

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; il Responsabile de Servizio, in sede di rilascio del permesso di costruire, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione possono essere realizzate:
  - a) con muro pieno di altezza massima di 2,00 m. esclusivamente nella zona artigianale di completamento e come divisione tra lotti edificati.
  - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m. sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m.;
  - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,00 m.;
  - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m.;
  - e) con muratura non continua di altezza non superiore a 2,00 m. e con superficie chiusa non superiore al 50%;
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio.
5. I materiali consentiti per la realizzazione delle recinzioni, dei muretti e dei cordoli sono legno, pietra, cemento e muratura.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono ferro, ghisa, legno e alluminio
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi **c) e d)** di cui al comma 3, con i materiali di cui al comma 6, e cancellate con i materiali di cui al comma 6 con un'altezza massima di 2,00 m. L'altezza è calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m. ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non

interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i.).

### **Art. 53 Serramenti**

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti, ove possibile, arretrati rispetto allo spazio pubblico.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m. dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m. dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio del permesso di costruire il Responsabile del Servizio può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture differenziandole secondo le caratteristiche di zona.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

### **Art. 54 Servitù pubbliche**

1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
  - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
  - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
  - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
  - g) lapidi commemorative;
  - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

## **Art. 55 Soppalchi**

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare  $2/3$  della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
  - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
  - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m.;
  - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m.;
  - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani ( $N_p$ ) ai sensi dell'art. 15; come tale non ha effetto ai fini del computo del volume ( $V$ ) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda ( $S_{ul}$ ) ai sensi dell'art. 18.

## **Art. 56 Sporgenze fisse e mobili**

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
  - a)  $1/8$  della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m. Per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
  - b) 1,50 m. per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza

- del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,00 m. dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
- c) 0,15 m. per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,00 m.

3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dal Responsabile del Servizio per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

## **Art. 57      Strade private**

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
  - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
  - b) alla manutenzione e pulizia;
  - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
  - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
  - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei canali di scolo;
  - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio anche di singola residenza devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio anche di singolo insediamento produttivo, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
6. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
7. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

## **Art. 58      Terrazzi**

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.



3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

## **TITOLO VI**

### **ESECUZIONE DELLE OPERE**

#### **Art. 59      Prescrizioni generali**

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

#### **Art. 60      Richiesta e consegna di punti fissi**

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, in forma scritta, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
  - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
  - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

#### **Art. 61      Disciplina del cantiere**

- 1) Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

- a) degli estremi del permesso di costruire e/o della denuncia di inizio attività;
- b) del nome e cognome del titolare del permesso di costruire e/o della denuncia di inizio attività, del progettista, del direttore lavori, del responsabile di cantiere, della ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- c) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
- d) della data di inizio e di ultimazione dei lavori,

Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

La mancata esposizione del cartello comporta violazione urbanistico-edilizia e verrà comunicata all'Autorità giudiziaria.

- 2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione il permesso di costruire e/o la denuncia di inizio attività, corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare all'ASL, il piano di sicurezza.
- 3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
- 4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
- 5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
- 6. Il Responsabile del Servizio, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

## **Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie**

- 1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
- 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere al Responsabile del Servizio la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
- 3. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia al Responsabile del Servizio, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
- 4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm<sup>2</sup>, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
10. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'articolo 21 del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo n. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

### **Art. 63      Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali**

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, il Responsabile del Servizio ordina al costruttore e/o al titolare del permesso di costruire e/o della denuncia di inizio attività, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, il Responsabile del Servizio adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
8. Le prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri devono rispettare:  
il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493, assunto in attuazione della Direttiva 92/58/CEE;  
il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, assunto in attuazione della direttiva 92/57/CEE.

## **Art. 64 Scavi e demolizioni**

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze (D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3 s.m.i.).
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al Responsabile del Servizio.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al Responsabile del Servizio di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del permesso di costruire e/o della denuncia di inizio attività, di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia (Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n.277 e la Legge 27 marzo 1992, n. 257 s.m.i.).
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

## **Art. 65 Rinvenimenti**

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione agli Uffici comunali del reperimento; il Responsabile del Servizio richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia (Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 08.10.1997, n. 352).

2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura (Articolo 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 s.m.i.).
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

#### **Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici**

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del permesso di costruire e/o della denuncia di inizio attività sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del permesso di costruire e/o della denuncia di inizio attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

## **TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 67 Vigilanza e coercizione**

1. Il Responsabile del Servizio esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 s.m.i. la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Responsabile del Servizio esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il Responsabile del Servizio ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione comunale a spese del contravventore.
5. il Responsabile del Servizio notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali**

1. E' facoltà del Responsabile del Servizio consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'aveute titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà del Responsabile del Servizio imporre che:
  - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
  - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'aveute titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

#### **Art. 70 Deroghe (art. 14 D.P.R. n. 380/01s.m.i.)**

1. Il permesso di costruire in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici generali vigenti e/o in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, è rilasciato esclusivamente per di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, previa deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto del D.L. 29.10.1990, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, secondo le limitazioni di cui all'art. 14 comma 3, del D.P.R. n. 380/01 s.m.i.

#### **Art. 71 Modelli allegati**

1. I modelli allegati al presente regolamento sono da considerarsi indicativi e potranno essere modificati con provvedimento del Responsabile del Servizio previa autorizzazione della Giunta municipale.

***ALLEGATI AL  
REGOLAMENTO EDILIZIO***



# COMUNE DI ROLETTO

Provincia di Torino Cap. 10060  
tel. 0121/542128-0121/542872 fax 0121/342470

## CERTIFICATO URBANISTICO

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Visto il P.R.G.C. adottato in data \_\_\_\_\_ ed approvato con \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;  
Vista la deliberazione C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente per oggetto " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;  
Visto l'art. 5 della L.R. 08.07.1998, n. 19;  
Visto il Regolamento Igienico-edilizio;

### CERTIFICA

che i terreni siti nel Comune di Roletto, descritti nella mappa catastale governativa al:  
F. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ricade nella zona \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti disposizioni:

#### **Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.**

Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente

\_\_\_\_\_

Destinazioni d'uso ammesse :

Tipi di intervento ammessi:

Indice di densità edilizia territoriale (It):

Indice di densità edilizia fondiaria (If):

Distanza dai confini (Dc):

Distanza dalle costruzioni (D):

Distanza dal ciglio stradale (Ds):

Altezza massima (H):

Numero dei piani (Np):

Rapporto di copertura (Rc):

Altre prescrizioni:

Urbanizzazioni esistenti:

Urbanizzazioni da realizzare:

#### **Vincoli incidenti sull'immobile.**

Espropriativi: \_

Comportanti l'inedificabilità:

Comportanti speciali autorizzazioni:.

#### **Allegati.**

- Estratto planimetria P.R.G.C.

- Altri eventuali:

Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell'interessato, in carta \_\_\_\_\_  
per uso \_\_\_\_\_.

data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

# COMUNE DI ROLETTO

Provincia di Torino Cap. 10060  
tel. 0121/542128-0121/542872 fax 0121/342470

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Richiesto da \_\_\_\_\_  
per l'immobile sito in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
descritto al catasto al foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti

**1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia**

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile \_\_\_\_\_

Piani Territoriali \_\_\_\_\_

Piano Regolatore Generale o Variante \_\_\_\_\_

Strumenti urbanistici esecutivi \_\_\_\_\_

Regolamento Edilizio \_\_\_\_\_

Programma Pluriennale di Attuazione \_\_\_\_\_

**2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti od operanti in salvaguardia**

Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse  
\_\_\_\_\_

Modalità di intervento consentite \_\_\_\_\_

Volume delle costruzioni consentito (V) \_\_\_\_\_

Superficie utile lorda delle costruzioni consentita (Sul) \_\_\_\_\_

**3. Vincoli incidenti sull'immobile**

Espropriativi \_\_\_\_\_

Comportanti l'inedificabilità \_\_\_\_\_

Comportanti speciali autorizzazioni \_\_\_\_\_

Allegati:

- Estratto planimetria P.R.G.

- Altri eventuali. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

# COMUNE DI ROLETTO

Al Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia

Protocollo

## DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

I sottoscritti presentano ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 domanda intesa ad ottenere il permesso di costruire per la realizzazione di:

- INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE relativo alla:
  - lettera e.1)
  - lettera e.2)
  - lettera e.3)
  - lettera e.4)
  - lettera e.5)
  - lettera e.6)
  - lettera e.7)
  
- INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
  
- INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

da eseguire in Roletto Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Foglio catastale n° \_\_\_\_\_ mappale n° \_\_\_\_\_

e nel dettaglio

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **1° Proprietario/comproprietario o avente titolo:**

\_\_\_\_\_  
Cognome e nome/Ragione sociale

\_\_\_\_\_  
luogo e data di nascita

\_\_\_\_\_  
residenza /sede

\_\_\_\_\_  
codice fiscale/partita Iva

\_\_\_\_\_

telefono

**2) Proprietario/comproprietario o avente titolo:**

\_\_\_\_\_

Cognome e nome/Ragione sociale

\_\_\_\_\_

luogo e data di nascita

\_\_\_\_\_

residenza /sede

\_\_\_\_\_

codice fiscale/partita Iva

\_\_\_\_\_

telefono

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Firma

(In caso di ulteriori richiedenti cointestatari compilare elenco aggiuntivo ed allegarlo alla domanda)

**Progettista:**

\_\_\_\_\_

Cognome e nome

\_\_\_\_\_

luogo e data di nascita

\_\_\_\_\_

indirizzo

\_\_\_\_\_

codice fiscale/partita Iva

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

telefono

Iscritto all'Albo professionale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_

### **Allegati alla domanda:**

- Titolo di proprietà: copia rogito; dichiarazione notarile; dichiarazione sostitutiva atto notorio, autocertificazione;
- Autocertificazione, resa dal progettista, attestante conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.
- Dichiarazione del tecnico progettista relativa alla legge 13/89 per il superamento delle barriere architettoniche;
- Relazione tecnica dettagliata redatta dal progettista riportante le caratteristiche dell'intervento e la conformità dello stesso alla normativa ed ai vincoli vigenti;
- Documentazione fotografica;
- Scheda per il conteggio del contributo relativo al costo di costruzione;
- Scheda statistica;
- Domanda di autorizzazione allo scarico qualora non recapiti in pubblica fognatura;
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Progetto, in triplice copia, redatto secondo le indicazioni del Regolamento Igienico-edilizio, riportante:
  - stralcio del P.R.G.C.
  - planimetria in scala 1:1500 e 1:500
  - piante, sezioni e prospetti in scala 1:100 o 1:50 relative allo stato di fatto ed alle opere in progetto e quant'altro possa essere utile per dettagliare l'intervento

# COMUNE DI ROLETTO

Provincia di Torino

N. \_\_\_\_\_

## PERMESSO DI COSTRUIRE per la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio a norma del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 s.m.i.

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Vista la domanda presentata il \_\_\_\_\_ e registrata il \_\_\_\_\_ al protocollo generale n. \_\_\_\_ ed al registro pubblico delle domande al n. \_\_\_\_:

Considerato che viene richiesto il **PERMESSO DI COSTRUIRE PER**  
\_\_\_\_\_,  
in questo Comune sull'immobile (area o edificio), distinto in Catasto al foglio \_\_\_\_  
particelle n. \_\_\_\_\_, con accesso da \_\_\_\_\_;

Preso atto che il richiedente dichiara di essere proprietario o dimostra di aver titolo per richiedere il permesso;

Visto il progetto presentato e gli atti allegati;

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente nel Comune di Roletto;

Visti il Regolamento Igienico-edilizio;

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, s.m.i.

Vista la deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale sono state stabilite l'incidenza e le modalità di applicazione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

Vista la deliberazione n. \_\_\_\_47 del \_\_\_\_\_, con la quale è stata determinata in percentuale la quota del contributo commisurato al costo di costruzione;

Vista la relazione tecnica, resa dal progettista, attestante la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.

Rilascia il presente

### PERMESSO DI COSTRUIRE

regolato dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza è sanzionata come disposto dagli articoli del titolo IV del D.P.R. 380/01, s.m.i.

#### ART. 1 - Oggetto del permesso di costruire.

A \_\_\_\_ Signor \_\_\_\_:

\_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_-

è dato permesso di costruire, alle condizioni appresso indicate e SALVO I DIRITTI DEI TERZI, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità al progetto che si allega quale parte integrante del presente atto, con la destinazione d'uso indicata in progetto.

#### ART. 2 - Trasferibilità del permesso di costruire.

Il presente permesso è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi

causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia.

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, e di regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

### **ART. 3 - Partecipazione agli oneri dell'intervento**

Dato atto che l'opera è soggetta al pagamento dei contributi commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione come da schede allegate.

I contributi di cui al presente articolo saranno versati con le seguenti modalità:

- urbanizzazione primaria e secondaria prima del ritiro del permesso in oggetto;
- costo di costruzione prima dell'inizio lavori o dilazionato secondo quanto stabilito con la deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

### **ART. 4 - Adempimenti preliminari del titolare del permesso.**

Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso dovrà:

- a) comunicare all'Ufficio tecnico comunale i nominativi del costruttore e del direttore dei lavori ed in seguito ogni loro eventuale sostituzione;
- b) richiedere la relativa autorizzazione per l'eventuale occupazione anche temporanea di suolo pubblico o di uso pubblico;
- c) esporre, per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all'esterno, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 0,70 per 1,00, chiaramente leggibile, nella quale siano indicati:
  - gli estremi del permesso di costruire;
  - il nome e cognome del titolare del permesso di costruire, del progettista, del direttore lavori, del responsabile di cantiere, la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
  - il tipo dell'opera in corso di realizzazione;
  - la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

La mancata esposizione del cartello comporta violazione urbanistico-edilizia e verrà comunicata all'Autorità giudiziaria.

d) notificare copia del presente alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si faccia richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;

e) depositare il permesso di costruire e la relativa documentazione nel cantiere di lavoro e presentarli ad ogni richiesta dei tecnici addetti alla vigilanza dei lavori e degli agenti municipali;

f) adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente prima dell'inizio delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato.

### **ART. 5 - Condizioni per la validità del permesso di costruire.**

Il presente permesso ha efficacia per l'inizio e la prosecuzione delle opere soltanto dopo che il richiedente abbia provveduto a depositare presso l'Ufficio tecnico comunale i documenti dimostrativi dell'avvenuto pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione secondo le modalità stabilite al precedente art. 3.

### **ART. 6 - Termini di inizio e di ultimazione lavori.**

**I LAVORI DOVRANNO ESSERE INIZIATI, CON LA REALIZZAZIONE DI CONSISTENTI OPERE, ENTRO UN ANNO DALLA DATA DEL**

**PRESENTE PROVVEDIMENTO ED ULTIMATI ENTRO TRE ANNI DALLA DATA DI INIZIO LAVORI.**

**La data dell'inizio dei lavori** dovrà essere comunicata, non oltre l'inizio stesso dei lavori, dal titolare, mediante la presentazione dell'apposito modulo allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune entro .

**La data dell'ultimazione dei lavori** dovrà essere comunicata dal titolare allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune, entro il termine di validità del permesso stesso, fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti

L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire fosse in contrasto, comporta decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato durante l'esecuzione dei lavori esclusivamente in ragione della mole delle opere da realizzare o delle loro caratteristiche costruttive ed, eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del titolare, adeguatamente documentati.

Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato, il titolare dovrà richiedere un nuovo permesso relativo alla parte non ultimata o, nei casi previsti, produrre dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/01. s.m.i.

**ART. 7 - Prescrizioni per il compimento dei lavori.**

Il titolare dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) richiedere all'Ufficio tecnico comunale la visita di controllo non appena ultimato il rustico;
- b) osservare le prescrizioni di legge per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue;
- c) richiedere ed ottenere il certificato di agibilità a norma dell'art. 25 del D.P.R. 380/01 s.m.i.

**ART. 8 - Prescrizioni particolari.**

Il titolare dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

data

Allegato: Copia del progetto debitamente vistata.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

=====  
**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente concessione viene affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Roletto, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

=====  
**RELAZIONE DI NOTIFICA**



L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ il sottoscritto Messo comunale certifica di aver notificato copia della presente consegnandola a mani di \_\_\_\_\_.

**IL RICEVENTE**

\_\_\_\_\_

**IL MESSO**

\_\_\_\_\_

Permesso di costruire n. \_\_\_\_\_

## **COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in relazione alla permesso di costruire n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_,  
per \_\_\_\_\_

### **comunica**

- 1) di aver iniziato i lavori in data \_\_\_\_\_
- 2) di aver affidato la direzione lavori a \_\_\_\_\_  
con studio in \_\_\_\_\_
- 3) di aver affidato l'esecuzione dei lavori all'Impresa \_\_\_\_\_
- 4) con sede in \_\_\_\_\_
- 5) di avere depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ protocollo n. \_\_\_\_\_
- 6) di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel  
permesso di costruire.

Lì, \_\_\_\_\_

**IL TITOLARE DEL PERMESSO** \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE DEI LAVORI** \_\_\_\_\_

**L'ASSUNTORE DEI LAVORI** \_\_\_\_\_

**Permesso di costruire n. \_\_\_\_\_**

**COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in relazione alla permesso di costruire n. \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_,

per \_\_\_\_\_

**comunica**

7) di aver ultimato i lavori in data \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

**IL TITOLARE DEL PERMESSO \_\_\_\_\_**

**ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
DEL COMUNE DI ROLETTO**

**RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

**Pratica n.** \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_, titolare del permesso di  
costruire / denuncia di inizio attività. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
relativo a lavori di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, per il  
fabbricato sito in Roletto Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
i cui lavori sono stati:  
iniziati in data \_\_\_\_\_ ed ultimati in data \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio del certificato di agibilità del suddetto fabbricato.

**ALLEGA:**

- Certificato di collaudo statico.
- Documentazione relativa alla legge 46/90.
- Documentazione comprovante l'avvenuto accatastamento.
- Dichiarazione sottoscritta dal richiedente relativa alla conformità dell'opera con il progetto approvato ed attestane all'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
- Dichiarazione del progettista relativa alla legge 13/89.

**IL/LA RICHIEDENTE**

\_\_\_\_\_

# COMUNE DI ROLETTO

Provincia di Torino Cap. 10060  
tel. 0121/542128-0121/542872 fax 0121/342470

permesso/D.I.A n. \_\_\_\_\_

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SETTORE EDILIZIA PRIVATA

**Vista** la domanda prodotta in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, intesa ad ottenere il certificato di agibilità del \_\_\_\_\_ sito in Roletto Via \_\_\_\_\_

**Vista** la documentazione prodotta a corredo della domanda di cui sopra.

**Dato** atto che il fabbricato è stato realizzato sulla base dei seguenti provvedimenti:

- \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**Visto** il verbale di sopralluogo n. \_\_\_\_\_, effettuato in data \_\_\_\_\_ 3 dal quale risulta che il fabbricato è conforme a quanto autorizzato con i provvedimenti sopra elencati.

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380

### RILASCIA

al Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_

### IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

del fabbricato di civile abitazione sito in Roletto \_\_\_\_\_ composto:

1. *al piano seminterrato*  
da \_\_\_\_\_ destinati a \_\_\_\_\_
2. *al piano rialzato*  
\_\_\_\_\_
3. *al piano sottotetto*  
da \_\_\_\_\_.

Il presente certificato di agibilità potrà essere dichiarato decaduto dall'autorità competente, nell'eventualità che vengano a mancare i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e/o i presupposti di fatto e di diritto che hanno permesso il rilascio del presente atto, secondo quanto previsto dall'art 26 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.

Roletto, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno \_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver notificato copia della presente a mani \_\_\_\_\_.

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

**COMUNE DI ROLETTO**

Protocollo

**Al Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia**

**DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'**

articoli 22 e 23 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 s.m.i.

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_

*Cognome e nome/Ragione sociale*

\_\_\_\_\_

*luogo e data di nascita*

\_\_\_\_\_

*residenza /sede*

\_\_\_\_\_

*codice fiscale/partita Iva*

\_\_\_\_\_

*telefono*

in qualità di \_\_\_\_\_ dell'immobile sito in Roletto Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Foglio \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ del NCT/NCEU  
adibito ad uso \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. n. 380/01, s.m.i., trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della presente denuncia al protocollo comunale, darà inizio all'esecuzione dei seguenti lavori: \_\_\_\_\_

1) Ai fini delle rispettive responsabilità dichiara che il progettista è:

\_\_\_\_\_

*Cognome e nome/Ragione sociale*

\_\_\_\_\_

*luogo e data di nascita*

\_\_\_\_\_

*residenza /sede*

---

*codice fiscale/partita Iva*

---

*telefono*

iscritto all'Albo professionale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

al n. \_\_\_\_\_.

2) che il direttore lavori è:

---

*Cognome e nome/Ragione sociale*

---

*luogo e data di nascita*

---

*residenza /sede*

---

*codice fiscale/partita Iva*

---

*telefono*

iscritto all'Albo professionale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

al n. \_\_\_\_\_.

3) che l'esecutore dei lavori è \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

codice fiscale/partita iva \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Allega il progetto delle opere e dettagliata relazione tecnica asseverativa della loro conformità agli strumenti adottati ed approvati, al regolamento edilizio vigente, alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA ED ASSEVERAZIONE

Allegata alla denuncia di inizio attività

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di tecnico progettista dell'intervento, incaricato dalla proprietà \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i., in merito alla presente denuncia per l'intervento edilizio sull'immobile ubicato in Roletto Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, di cui al F. \_\_\_\_\_ mappal\_ n. \_\_\_\_\_ NCEU/NCT del Comune di Roletto adibito a \_\_\_\_\_, ai fini della documentazione della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i. sotto la propria responsabilità, fornisce le seguenti informazioni:

- 1) Che l'immobile oggetto di intervento ricade nella zona \_\_\_\_\_ del P.R.G.C. vigente.
- 2) Che le opere da eseguire consistono in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e sono riconducibili a \_\_\_\_\_.
- 3) Che la presente denuncia è completa di tutta la documentazione necessaria, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria.
- 4) Che la presente denuncia di inizio attività è:
  - gratuita ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i.
  - onerosa, per cui si allega relativo conteggio del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i.
- 5) Che le opere in oggetto:
  - insistono su immobile assoggettato ai vicoli di cui al D.lgs. 2.10.1999, n. 490.
  - non insistono su immobile assoggettato ai vicoli di cui al D.lgs. 2.10.1999, n. 490.
- 6) Che nelle opere oggetto del presente intervento:
  - non sono previste opere assoggettate alla legge 64/74.
  - sono previste opere assoggettate alla legge 64/74 e pertanto i lavori relativi inizieranno dopo il compimento delle pratiche relative.
- 7) Che le opere oggetto della presente denuncia di inizio attività:  
non comportano installazione o modifica dell'impianto termico per cui non necessita la documentazione di cui alla legge 10/91.
  - Vengono installati o modificati i seguenti impianti.
    - \_\_\_\_\_
    - \_\_\_\_\_
    - \_\_\_\_\_
    - \_\_\_\_\_
    - \_\_\_\_\_

pertanto è obbligatoria la presentazione della documentazione di cui alla legge 46/90.
- 8) Che le opere in progetto non recano pregiudizio alla statica dell'immobile.
- 9) Che l'intervento è conforme alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche – legge 13/89 e legge 104/92.
- 10) Che le opere oggetto della presente denuncia di inizio attività sono conformi agli strumenti urbanistici, e regolamenti comunali vigenti o adottati alla data della



presentazione della presente relazione, nonché nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

- 11) Che il sottoscritto in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del d.p.r. n. 380/01 s.m.i.,
- emetterà un certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto allegato alla presente relazione.
  - visto che l'intervento di cui alla presente dichiarazione di inizio attività rientra tra quelli di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i., richiederà, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, il rilascio del certificato di agibilità per i lavori eseguiti, essendo a conoscenza che la mancata presentazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 12) Che il fabbricato in oggetto:
- è allacciato alla fognatura.
  - non è allacciato alla fognatura per cui allega alla presente copia della relativa richiesta presentata all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione alla scarico di acque reflue.

**Alla luce di quanto sopra esposto e dell'allegato progetto, il sottoscritto Tecnico progettista, consapevole di essere persona incaricata di servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale e che in caso di dichiarazioni non veritiere l'Amministrazione comunale ne darà comunicazione al competente Collegio / Ordine Professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.p.r. N. 380/01 s.m.i.**

#### **ASSEVERA CHE L'INTERVENTO DA REALIZZARE:**

- 1) è pienamente conforme agli strumenti urbanistici approvati, adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, rispetta le norme di sicurezza, le norme igienico sanitarie, le norme di sicurezza statica degli impianti, le norme di prevenzione degli incendi, le norme di contenimento dei consumi energetici, le norme per il superamento delle barriere architettoniche, le norme di tutela dell'inquinamento e di tutte le specifiche normative vigenti ed applicabili al tipo di intervento denunciato.**
- 2) E' legittimo nei riguardi delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto di fronte a terzi e con assoluto sollievo di ogni responsabilità del comune.**

Data \_\_\_\_\_

**IL PROGETTISTA**

---

## **APPENDICE ALL'ART. 31**

### **1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31**

#### **a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'**

1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
3. Resistenza meccanica alle vibrazioni

#### **b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO**

1. Resistenza al fuoco
2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

#### **c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE**

1. Assenza di emissione di sostanze nocive
2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
3. Temperatura di uscita dei fumi
4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
6. Smaltimento delle acque meteoriche
7. Tenuta all'acqua; impermeabilità
8. Illuminazione naturale
9. Oscurabilità
10. Temperatura dell'aria interna
11. Temperatura superficiale
12. Ventilazione
13. Umidità relativa
14. Protezione dalle intrusioni

#### **d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO**

1. Sicurezza contro le cadute
2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
3. Limitazione dei rischi di ustione
4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
5. Sicurezza elettrica
6. Sicurezza degli impianti

#### **e) PROTEZIONE DAL RUMORE**

1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

#### **f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE**

1. Contenimento dei consumi energetici
2. Temperatura dell'aria interna
3. Temperatura dell'acqua

#### **g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE**

1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
2. Disponibilità di spazi minimi.

## 2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

### a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

- **Legge 5 novembre 1971, n. 1086:** "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- **Legge 2 febbraio 1974, n. 64:** "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- **D.M. 20 novembre 1987,** "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- **D.M. 11 marzo 1988:** "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- **D.M. 9 gennaio 1996:** "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252:** "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

### b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- **D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689:** "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91** "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68:** "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- **D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391:** "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- **D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577** "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- **D.M. 1° febbraio 1986:** "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- **D.M. 16 maggio 1987, n. 246:** "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

### c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- **Legge 6 dicembre 1971, n. 1083:** "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 23 novembre 1972:** "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 5 luglio 1975, art. 5:** "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
- **Legge 10 maggio 1976, n. 319:** "Norme per la tutela della acque

dall'inquinamento".

- **Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977.** Allegati 4 e 5.
- **Legge 5 agosto 1978, n. 457:** "Norme per l'edilizia residenziale".
- **D.M. 23 novembre 1982:** "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- **D.M. 21 dicembre 1990, n. 443:** "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10:** "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- **Legge 27 marzo 1992, n. 257:** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412:** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

#### **d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO**

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547:** "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- **Legge 5 marzo 1990, n. 46:** "Norme per la sicurezza degli impianti".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- **Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626:** "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493:** "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494:** "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

#### **e) PROTEZIONE DAL RUMORE**

- **DPCM 1° marzo 1991** "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- **Legge 26 ottobre 1995, n. 447:** "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

#### **f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE**

- **Legge 30 aprile 1976, n. 373:** "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".
- **D.M. 23 novembre 1982:** "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10** "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

#### **g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE**

- **Legge 30 marzo 1971, n. 118:** "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".
- **Legge 9 gennaio 1989, n. 13:** "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- **D.M. 14 giugno 1989, n. 236:** "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104:** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503:** "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

### **3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI**

a) **Legge 5 marzo 1990, n. 46:** "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):

	sì	no
<b>- Impianti elettrici</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91		
<b>- Impianti radiotelevisivi ed elettronici</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>- Impianti di protezione da scariche atmosferiche</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91		
<b>- Impianti di canne fumarie collettive</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>- Impianti di climatizzazione &gt; 40.000 Frig/h</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91		
<b>- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili con P&gt; 34,8 KW.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91		
<b>- Impianti di protezione antincendio</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91		

**b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10:** "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- **Progetto dell'impianto**

**Modello A**

per opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici.

**Modello B**

per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici.

**Modello C**

per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con  $P > 35 \text{ KW}$ .

**c) D.M. 1 dicembre 1975:** "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Denuncia dell'impianto termico con  $P > 30.000 \text{ Kcal/h}$  all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.

**d) D.M. 16 febbraio 1982:** "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

sì                      no

Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate nell'Allegato B del decreto stesso.

Specificare attività:

.....  
.....  
.....

## **ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è stato approvato con :

- deliberazione del C.C. n. 4 del 13.02.2004
- dichiarata immediatamente esecutiva
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.8 del 26.02.2004.

Roletto, li 05.03.2004

**IL SINDACO**  
f.to Maurizio Tiranti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Silvia Salvai

## **ESTREMI DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO**

L'articolo 16 del presente Regolamento è stato modificato e l'intero Regolamento riapprovato con:

- deliberazione del C.C. n. 24 del 23.04.2004
- dichiarata immediatamente esecutiva
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 16.12.2004.

Roletto, li 16.12.2004

**IL SINDACO**  
f.to Maurizio Tiranti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Silvia Salvai

## **ESTREMI DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO**

L'articolo 2 del presente Regolamento è stato modificato con:

- deliberazione del C.C. n. 18 del 13.07.2005
- dichiarata immediatamente esecutiva
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 04.08.2005.

Roletto, li 04.08.2005

**IL SINDACO**  
f.to Maurizio Tiranti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Silvia Salvai

## **ESTREMI DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO**

L'articolo 16 del presente Regolamento è stato modificato con:

- deliberazione del C.C. n.4 del 18.02.2011
- divenuta esecutiva il 13.03.2011
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 24.03.2011.

Roletto, li 24.03.2014

**IL SINDACO**

f.to Cristiana Storello

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Giuseppe Meli

## **ESTREMI DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEGLI ART. 2, 3 E 4 DEL REGOLAMENTO E TUTTI GLI ALTRI ARTICOLI CONTENENTI RIFERIMENTI ALLA COMMISSIONE EDILIZIA**

Gli articoli 2,3 e 4 e tutti gli altri articoli del presente Regolamento contenenti riferimenti alla Commissione Edilizia sono stati modificati con:

- deliberazione del C.C. n.... del .....
- divenuta esecutiva il .....
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. .... del .....

Roletto, li .....

**IL SINDACO**

f.to Cristiana Storello

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Giuseppe Meli